

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

---

(N. 1525)

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno  
e nelle zone depresse del Centro-Nord**

(TAVIANI)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

**col Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(GAVA)

**e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DONAT - CATTIN)

**NELLA SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1971**

---

**Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno**

---

## ONOREVOLI SENATORI.

1. — Il disegno di legge per il finanziamento dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 risponde alla esigenza di adeguare le norme vigenti ai fatti nuovi emersi in questi ultimi anni, e precisamente: l'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, la crescente importanza della programmazione economica e degli enti ad essa preposti e l'attuale situazione socio-economica del Mezzogiorno nel quadro dello sviluppo economico nazionale.

2. — Dall'avvio dell'intervento straordinario, cioè dall'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno e precisamente nel periodo 1951-1969, il tasso di incremento del reddito delle Regioni meridionali è stato del 4,8 per cento medio annuo.

Peraltro, l'impetuosa crescita economica di cui sono state protagoniste altre Regioni del Paese — e non solo quelle del « triangolo industriale » — ha obiettivamente indebolito il significato dei vantaggi dell'intervento straordinario, soprattutto se si guarda il permanente squilibrio del reddito (sia globale che *pro-capite*) fra il Sud e il Centro-Nord dell'Italia. Queste sono, in particolare, le carenze dell'attuale situazione:

insufficiente creazione di nuovi posti di lavoro: fenomeno, questo, che è la risultante di due componenti: l'espulsione di forze di lavoro dall'agricoltura (fattore fisiologico, considerato il livello di mera sussistenza in cui giaceva gran parte dei contadini meridionali) e la limitata formazione di posti di lavoro extragricoli: di qui il continuo flusso migratorio verso l'estero e il Centro-Nord;

la ridotta espansione dell'apparato industriale, cui si connette, ovviamente, l'esigua espansione dell'occupazione manifatturiera. Si danno ancora margini di convenienza economica insufficienti, imputabili, da un lato, alla mancanza di quelle che gli economisti chiamano « economie esterne tecnologiche » (per cui laddove la produzione industriale è più abbondante nascono le oc-

casioni di nuovi investimenti mentre ne diminuiscono i costi), e dall'altro al fatto che di infrastrutture generali e specifiche sono assai più dotate le Regioni del Nord;

la relativa debolezza dell'agricoltura, che pure ha segnato nell'ultimo ventennio passi in avanti superiori nel Mezzogiorno che non nelle altre zone del Paese; tale debolezza può essere superata sia promuovendo nuovi sviluppi irrigui, sia orientando le produzioni verso sbocchi, nazionali e internazionali, non sempre facili, date le colture tradizionali;

l'insufficiente sviluppo del turismo: è chiaro a tutti come il turismo costituisca oggi una grossa occasione per il Mezzogiorno, ma per coglierla è necessario un tipo di politica con la quale da troppo poco tempo ci stiamo confrontando;

i nascenti squilibri all'interno del Mezzogiorno, e in particolare la stagnazione delle zone interne.

3. — Non v'è dubbio che l'eliminazione di tali carenze, non può essere affidata solo alle risorse delle singole Regioni meridionali, nè a una manovra di strumenti all'interno del Mezzogiorno. Quando si afferma che quello del Mezzogiorno è il problema fondamentale del Paese, si devono conseguentemente adottare tutti i provvedimenti che discendono dalla conclamata priorità meridionalistica. Tra questi provvedimenti è l'istituzione di disincentivi per le aree congestionate del Nord. In esse esiste un evidente e cospicuo divario tra i termini della convenienza privata e quelli del benessere sociale. Il disincentivo da porre in atto in queste zone, mentre agisce per condizionare all'interesse generale la realizzazione del profitto privato, contribuisce a elevare la convenienza, specialmente per le imprese medie e grandi, a investire nel Mezzogiorno.

Nodale significato assume il massiccio spostamento di risorse nel Mezzogiorno. A tal fine vanno ribaditi e rafforzati quei vincoli alle pubbliche Amministrazioni e alle aziende a partecipazione statale che si esprimono in termini di riserve di investimenti

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e di forniture. Ma soprattutto, occorre mettere a disposizione dell'intervento straordinario una quantità di mezzi finanziari adeguata a far fronte così alla necessità di nuove infrastrutture generali e specifiche, economiche e sociali, come a quella di parificare — attraverso l'incentivazione — le differenze nelle convenienze a investire che ancora esistono fra il Mezzogiorno e il resto del Paese.

L'evidente priorità che assume, per lo sviluppo del Mezzogiorno, l'accelerata accumulazione di capitale nei diversi settori, richiede infine una ristrutturazione degli organismi dell'intervento straordinario, anche attraverso la messa a punto di formule e di strumenti dotati di un'elevata efficienza, quali possono essere i « progetti speciali di interventi organici ».

4. — Le acclamate distorsioni all'interno del Mezzogiorno sono state decisive per introdurre significative modificazioni rispetto alla precedente normativa.

L'insufficiente creazione dei posti di lavoro nei settori extragricoli, conduce a dare un rilievo dominante al parametro « occupazione » nella concessione degli incentivi, come a elevare e prorogare ulteriormente la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Lo sviluppo cospicuo di alcune zone o, addirittura, il rischio di congestione che già grava su poche fra esse, e la parallela degradazione di larghe aree interne pure suscettibili di sviluppo, hanno condotto a concepire un assetto territoriale alternativo a quello che va realizzandosi, e la diversa graduazione degli incentivi a favore delle zone oggi marginali va riconosciuta come strumento necessario per agire in tale direzione.

In questo quadro si inserisce il presente disegno di legge che sostanzialmente si basa sulle seguenti scelte politiche di fondo:

1) *inquadramento dell'azione pubblica nel Mezzogiorno nel più vasto contesto della programmazione economica nazionale*, nella convinzione che il Mezzogiorno rappresenta il problema fondamentale del Paese, e è tale da condizionare il processo di sviluppo economico e sociale dei prossimi anni. Sem-

bra, pertanto, necessario che gli obiettivi di sviluppo economico e sociale e le politiche per realizzarli, siano strettamente condizionati dalla creazione di livelli di sviluppo adeguati alle esigenze delle popolazioni meridionali.

Conseguentemente, si rende necessario creare un unico centro di direzione della politica economica e della programmazione, al fine di rendere l'azione nel Mezzogiorno più incisiva ed efficace.

Tale ultimo obiettivo in particolare sarà perseguito attraverso l'introduzione di un sistema di interventi per progetti organici che renderà l'azione pubblica più razionale e tempestiva.

L'attuazione di tali progetti sarà affidata alla Cassa per il Mezzogiorno e agli enti a essa collegati i quali dovranno adeguare le proprie strutture organizzative e amministrative in funzione di un efficiente sistema di amministrazione per progetti;

2) *la ristrutturazione, in chiave regionalistica, dell'azione pubblica nel Mezzogiorno* riconoscendo alle Regioni un ruolo primario e determinante nella politica di sviluppo, sia pure nel quadro di una visione unitaria e globale dei problemi dell'intera comunità nazionale, da realizzare in sede di programmazione economica nazionale. In tal modo le Regioni meridionali saranno organicamente inserite, ai vari livelli, nei processi decisionali, non solo in quanto titolari di proprie competenze legislative e amministrative in determinati settori di attività economica, ma soprattutto in quanto esse rappresentano l'articolazione politica e amministrativa dello Stato che intende svolgere, in attuazione di un preciso interesse nazionale, una profonda riforma di struttura del sistema economico per eliminare le gravi condizioni di insufficiente sviluppo economico e sociale, conseguenza diretta del secolare abbandono dei pubblici poteri nel nostro Mezzogiorno;

3) *massiccio e determinante impegno per favorire l'occupazione in loco della manodopera meridionale*, mediante un rilevante sforzo finanziario dello Stato per creare nuovi posti di lavoro e bloccare il grave fe-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nomeno dell'esodo. E ciò, attraverso la destinazione dei nuovi investimenti pubblici delle partecipazioni statali al Sud e la ristrutturazione del sistema degli incentivi alle attività industriali in stretto collegamento con la creazione delle infrastrutture necessarie a creare l'ambiente adatto ad accogliere un diffuso processo di sviluppo industriale. L'efficacia di tale azione è legata però alla precisa condizione di evitare politiche contraddittorie: da ciò la necessità di adeguati meccanismi di disincentivazione nelle zone di particolare concentrazione industriale del Nord.

Tali criteri sono stati recepiti dai vari articoli del disegno di legge che il Governo propone al Parlamento.

In particolare l'articolo 1 recepisce l'indirizzo già accennato di conferire la necessaria unitarietà nella direzione politica dell'azione pubblica nel Mezzogiorno, concentrando nel CIPE tutte le decisioni di politica economica e quelle relative agli interventi da realizzare nel Mezzogiorno.

Conseguentemente il nuovo quadro istituzionale risulta caratterizzato da un nuovo ruolo del CIPE e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Al CIPE vengono attribuite le competenze che richiedono la deliberazione di un organo collegiale già esercitate dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno che viene pertanto soppresso.

Al Ministro per il Mezzogiorno vengono confermati i poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno e degli Enti a essa collegati; il Ministro per il Mezzogiorno ha inoltre la responsabilità nella predisposizione dei progetti speciali al CIPE e ha il compito della continua informativa al CIPE sull'attuazione degli interventi. Nello stesso tempo assume la funzione di interlocutore, per conto del Governo, delle Regioni meridionali, in quanto i progetti speciali saranno predisposti dallo stesso Ministro d'intesa con le singole Regioni.

Diretta conseguenza del nuovo assetto istituzionale dell'azione pubblica nel Mezzo-

giorno, è la soppressione dei piani pluriennali di coordinamento, che vengono sostituiti da apposite direttive del CIPE, per la realizzazione da parte della « Cassa » degli interventi in quei settori previsti dalla legislazione vigente, nei quali, non sussistendo specifiche competenze regionali, l'Ente continuerà a operare.

Particolare rilievo assume l'articolo 2 che innova profondamente il meccanismo dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno sinora basato essenzialmente sul trinomio: programma economico nazionale; piani pluriennali di coordinamento; programmi « Cassa ».

Per garantire una maggiore organicità ed efficienza agli interventi, il nuovo sistema sarà basato sul binomio programma nazionale-progetti speciali di interventi organici, configurando così un sistema di amministrazione per progetti che in vari Paesi ha già dato positivi risultati.

I progetti speciali rappresentano indubbiamente la precisa esplicazione del concetto della « amministrazione per progetti » sulla quale già il Progetto 80 aveva incentrato la nuova metodologia degli interventi dei pubblici poteri nel quadro di una politica di programmazione economica.

Riesce infatti difficile delimitare il concetto di progetto speciale se non si tiene presente la definizione che di tale categoria dà il citato documento, là dove afferma (capitolo IV paragrafo 51) che i programmi relativi agli impieghi sociali del reddito non debbano limitarsi alla definizione di obiettivi generali e alla ripartizione delle risorse per grandi aggregati di spesa, ma debbano essere « formulati a livelli più dettagliati con una maggiore precisazione degli obiettivi in termini: di quantità; delle loro specificazioni territoriali; dei tempi necessari per la loro attuazione; dei costi previsti; delle procedure da adottare; delle responsabilità da attribuire ».

« In altri termini la programmazione nel campo degli impieghi sociali dovrà assumere caratteristiche di progettazione operativa ».

Lo stesso documento precisa inoltre che si deve trattare « di progetti costruiti da

criteri omogenei», che devono precisare gli obiettivi che si intendono conseguire in termini, non di spesa, ma di opere da realizzare e di servizi da rendere; e devono sottoporre a un'analisi comparativa di costi e di ricavi i metodi che permettono la loro utilizzazione, esaminandone le eventuali alternative.

Alla luce di queste definizioni contenutistiche, il disposto dell'articolo 2 del disegno di legge assume un contorno abbastanza preciso.

La norma, infatti, non dà una definizione dei progetti speciali di intervento organico, ma ne indica le caratteristiche alternative e ne specifica il contenuto.

Quanto alle caratteristiche, il progetto speciale deve essere di carattere intersettoriale (con interventi riguardanti simultaneamente vari settori) ovvero di interesse interregionale, nel senso di prevedere interventi che interessino contemporaneamente due o più Regioni o, comunque, che producano effetti di carattere economico-sociale al di fuori dell'ambito regionale strettamente inteso.

Quanto ai contenuti dei progetti speciali, l'articolo 2 ne indica i seguenti: realizzazioni di grandi infrastrutture generali (grande viabilità di scorrimento veloce, impianti di desalinizzazione, porti, linee di comunicazione, eccetera); realizzazione di grandi infrastrutture sociali (complessi ospedalieri, università e strutture formative, eccetera); realizzazione di grandi infrastrutture generali volte a facilitare la localizzazione delle attività produttive con particolare riguardo alle attività industriali (collegamenti viari, raccordi ferroviari, impianti che producono i servizi); reperimento e utilizzazione di risorse naturali (progetti di reperimento e utilizzazione a uso promiscuo, cioè civile, agricolo e industriale, delle acque); infrastrutture specifiche occorrenti agli agglomerati industriali; realizzazione di servizi di preminente interesse industriale; opere di attrezzatura di aree metropolitane (sistemi di viabilità e trasporto urbano, aree attrezzate per l'industria e nuove urbanizzazioni; centri di ricerca e di formazione, centri direzionali, centri di smistamento, e così via).

Da notare che i contenuti dianzi indicati attengono talvolta alle due caratteristiche dei progetti speciali (intersettorialità e interesse regionale) mentre in alcuni casi attengono solo a una di esse. Provvederà il CIPE a specificare il loro contenuto in funzione del riequilibrio e dell'adeguamento del territorio meridionale alle esigenze dello sviluppo economico generale e industriale in particolare.

In conclusione, tali progetti prevederanno una gamma di interventi fra loro strettamente collegati e finalizzati allo sviluppo economico e sociale di determinati territori o di alcune Regioni.

Il momento determinante del procedimento di formazione dei progetti speciali è — nel quadro dell'operante realtà dell'ordinamento regionale — l'intesa con le Regioni meridionali.

Nel caso in cui nella fase precedente all'approvazione non sia possibile realizzare l'« intesa » con qualche Regione, ogni decisione in proposito viene rimessa al CIPE che delibererà in merito, entro breve termine, con la partecipazione del Presidente della Regione o dei Presidenti delle Regioni interessate.

In considerazione della incidenza che i progetti organici avranno nei settori di competenza delle Regioni, ai sensi degli articoli 116 e 117 della Costituzione, è richiesto che essi siano strettamente subordinati alle prescrizioni e alle direttive degli strumenti di pianificazione urbanistica dei territori interessati, che prevedono appunto le particolari destinazioni di uso delle zone nelle quali saranno realizzati i progetti stessi.

L'articolo 3 trasferisce alle Regioni meridionali gli interventi straordinari finora realizzati dalla « Cassa » nelle materie per le quali la Costituzione prevede una specifica competenza delle Regioni stesse.

Il trasferimento avrà luogo nel quadro dei decreti di trasferimento alle Regioni delle funzioni di loro competenza previsto dall'articolo 17 della legge finanziaria regionale (legge 16 maggio 1970, n. 281).

È sembrato infatti logico e razionale, anche per evidenti motivi di coordinamento, far coincidere il trasferimento degli interventi straordinari della « Cassa » alle Regio-

ni con il trasferimento delle funzioni statali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, alle Regioni a statuto ordinario.

Ovviamente saranno emanati analoghi decreti per il trasferimento delle anzidette materie alle Regioni della Sicilia e della Sardegna, tenendo presente gli stessi criteri fissati dalla citata legge n. 281.

Saranno quindi trasferiti alle Regioni interventi per i settori indicati dall'articolo 116 per le Regioni a statuto speciale e nei settori di cui all'articolo 117 per le Regioni a statuto ordinario, ivi comprese le odierne competenze del Comitato e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in materia di Consorzi industriali previste dal Testo Unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Per far fronte a tali interventi saranno attribuiti alle Regioni i necessari mezzi finanziari mediante il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo previsto dall'articolo 9 della legge finanziaria regionale, riservando almeno il 50 per cento delle disponibilità del Fondo stesso.

Al fine di evitare eventuali soluzioni di continuità, che potrebbero determinare una dannosa stasi degli interventi pubblici, il disegno di legge prevede una norma transitoria (articolo 11), in base alla quale la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a effettuare anche gli interventi di competenza regionale fino al momento della possibilità di realizzazione degli stessi da parte delle Regioni; e ciò con i mezzi finanziari che saranno determinati nell'ambito dello stanziamento globale della « Cassa ». Essi formeranno oggetto di un fondo separato, le cui disponibilità residue al momento del trasferimento saranno attribuite alle Regioni affluendo al fondo di cui alla citata legge n. 281.

Gli articoli 4 e 5 stabiliscono specifiche norme per la Cassa del Mezzogiorno, attribuendole la duplice funzione:

a) di curare, per conto dello Stato, la attuazione dei progetti speciali di interventi organici approvati dal CIPE e gestire la incentivazione delle attività industriali;

b) di realizzare, per conto delle Regioni che intendono avvalersi dell'Istituto, gli

interventi straordinari nelle materie di loro competenza, con particolare riguardo alla progettazione e all'esecuzione di opere regionali con i fondi messi a disposizione dalle regioni interessate. Tale attività della Cassa è subordinata alla duplice condizione della richiesta specifica delle singole Regioni meridionali, nonché, nel caso di opere di un certo rilievo (superiori a 1 miliardo di lire o interessanti più regioni) della autorizzazione preventiva del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Per adeguare la struttura della Cassa alle esigenze derivanti dal particolare tipo di intervento che dovrà realizzare, è prevista la ristrutturazione del Consiglio di amministrazione, nel senso di fissarne la composizione a 6 membri oltre al Presidente; le relative nomine saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

La ristrutturazione del Consiglio di amministrazione della Cassa dovrà essere accompagnata ovviamente da una ristrutturazione dei servizi organizzativi e amministrativi dell'ente, sulla base delle direttive all'uopo impartite dal Ministro che esercita la vigilanza.

Si avrà in tal modo una struttura della Cassa del tipo dell'Agenzia amministrativa: cioè un sistema di amministrazione per progetti, che appare più rispondente a quelle esigenze di massima tempestività ed efficienza, proprie di qualsiasi tipo d'intervento straordinario.

L'articolo 6 proroga per un ulteriore quinquennio la riserva delle amministrazioni dello Stato per spese d'investimento da effettuare nelle Regioni meridionali, affinché l'azione straordinaria sia effettivamente aggiuntiva e non sostitutiva dell'azione ordinaria.

Poichè in effetti tale riserva non sempre — anche se talvolta per difficoltà obiettive — è stata scrupolosamente osservata dalle singole amministrazioni, si è ritenuto di rendere più penetrante la norma, prevedendo un meccanismo di controllo, basato sull'indicazione, nel rendiconto generale dello Sta-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to, delle somme stanziare dalle singole amministrazioni e di quelle effettivamente spese. In tal modo sarà possibile al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di avere a disposizione dati precisi sulla osservanza della norma e di proporre in sede di Governo l'adozione dei necessari provvedimenti nel caso di eventuali inosservanze del disposto legislativo.

Lo stesso articolo eleva dal 60 all'80 per cento la percentuale dei nuovi investimenti che gli enti e le aziende a partecipazione statale debbono effettuare nelle regioni meridionali, fermo restando il 40 per cento degli investimenti complessivi.

Con l'elevazione dal 60 all'80 per cento della riserva in questione, quasi tutti i nuovi investimenti pubblici dovranno essere destinati al Mezzogiorno, in quanto è da ritenere che il residuo 20 per cento riguardi gli investimenti a localizzazione vincolata.

Infine, per garantire l'osservanza della riserva del 30 per cento di forniture e lavori delle amministrazioni e degli enti pubblici alle imprese meridionali, è previsto un rigoroso meccanismo di controllo in base al quale i decreti riguardanti contratti di forniture e lavorazioni stipulati senza l'osservanza dell'obbligo della riserva non saranno ammessi al visto delle ragionerie centrali: in pratica, dunque, essi non potranno avere attuazione.

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 contengono le nuove disposizioni per accelerare il processo d'industrializzazione delle regioni meridionali che sarà effettuato secondo le indicazioni del programma economico nazionale. Aspetto qualificante della nuova normativa è l'istituzionalizzazione del complesso di procedure denominato genericamente contrattazione programmata.

In questo quadro sarà realizzato, specie per le iniziative di maggiori dimensioni, un più organico collegamento fra la concessione delle agevolazioni finanziarie, la realizzazione delle infrastrutture specifiche necessarie all'insediamento delle industrie che saranno agevolate e l'attività di assistenza tecnica, di formazione dei quadri e di partecipazione finanziaria. In tal modo sarà possibile realizzare quella manovra unitaria del

sistema d'incentivazione, diretto e indiretto, che consentirà il massimo rendimento dei benefici concessi.

Fino a oggi la manovra unitaria degli incentivi condotta dal Piano di coordinamento non sempre si è rivelata efficace specie per la pluralità dei centri decisionali a cui era affidata l'attuazione. La soppressione di tale Piano e la concentrazione in unico centro di direzione politica degli indirizzi generali dell'azione pubblica nel Sud, comporta l'affidamento al CIPE di tale funzione specifica.

Di conseguenza, il CIPE determinerà i criteri settoriali e territoriali per la concessione delle agevolazioni finanziarie, nonché le direttive per la realizzazione delle infrastrutture generali e specifiche, ivi compresa l'assistenza tecnica, la formazione dei quadri e la partecipazione al capitale di rischio, necessarie alle iniziative industriali che fruiranno delle agevolazioni previste dalla legge (articolo 7).

L'articolo 8 sancisce un nuovo sistema di agevolazioni finanziarie, basato sostanzialmente sul criterio fondamentale di agevolare al massimo le iniziative industriali con alta occupazione di manodopera.

Tale criterio prioritario sarà perseguito allo scopo di favorire le piccole e medie imprese, pur tenendo conto delle esigenze delle imprese di maggiori dimensioni, specie quelle che si localizzano nei territori di particolare depressione economica, evitando il congestionamento di talune zone e puntando su una maggiore diffusione, rispetto al passato, del processo di industrializzazione.

Si tratta di criteri che tengono conto delle particolari esigenze industriali del Mezzogiorno e dell'esperienza sin qui condotta in materia d'incentivazione all'attività industriale, criteri che presiederanno alla concessione degli incentivi stessi e alla loro graduazione nell'ambito delle misure massime fissate dalla legge nel 50 per cento dell'investimento globale, per il finanziamento a tasso agevolato, e nel 30 per cento di contributo per gli investimenti fissi.

La precedente disciplina degli incentivi, risultante dalle disposizioni contenute negli

articoli 101, 102 e 103 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, nel Piano di coordinamento, e nei vari decreti ministeriali emanati secondo le linee di tale Piano, prevedeva il 70 per cento di finanziamento e il 20 per cento di contributo graduabile sulla base di parametri e classi di graduazione del finanziamento agevolato e del contributo in conto capitale, fissati in relazione alla localizzazione, al settore industriale e alla dimensione dell'impianto. Determinata l'incidenza di ognuno dei predetti tre parametri sull'aliquota di finanziamento o di contributo concedibile, era sufficiente inquadrare la iniziativa nella localizzazione, nel settore industriale e nella dimensione a essa corrispondente per accertare l'ammontare degli incentivi concedibili.

Con le nuove disposizioni, invece, si distinguono tre categorie di iniziative industriali. Le piccole imprese, con investimenti fissi compresi fra i 100 e i 400 milioni, fra le quali sono favorite soprattutto quelle che si localizzano nelle zone di particolare depressione, avranno la concessione dei benefici nella misura massima. Le medie imprese, con investimenti fissi fra i 400 milioni e i 9 miliardi di lire, fruiranno di benefici graduati in modo di favorire al massimo quelle con più alta occupazione di manodopera. Per le grandi imprese, con oltre 9 miliardi di investimenti fissi, le agevolazioni, più limitate nella portata, saranno decise di volta in volta dal CIPE in sede di contrattazione programmata, nell'ambito di un *plafond* massimo di 50 per cento di finanziamento agevolato e di 12 per cento di contributo.

L'innovazione fondamentale è rappresentata dal fatto che l'ammontare dell'incentivo è deciso, per almeno il 50 per cento, dal parametro « occupazione », mentre per il passato l'occupazione, il settore e la localizzazione incidavano in misura pressoché eguale nella determinazione dell'ammontare delle agevolazioni.

Lo stesso articolo 8 precisa, inoltre, che il parere di conformità resta di competenza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sulla base delle direttive del CIPE, essendo stato soppresso il Piano di coordinamento.

Per stabilire il necessario collegamento tra la vecchia e la nuova disciplina, viene precisato che le nuove agevolazioni saranno concesse alle iniziative per le quali verrà al Ministro anzidetto la domanda di parere di conformità dal 1° febbraio 1971, mentre per le domande precedenti a tale data si applicano le disposizioni vigenti al 31 dicembre 1970.

L'articolo 9 disciplina la cosiddetta fiscalizzazione degli oneri sociali, nel senso di prorogarne la durata ed elevarne l'ammontare, in quanto si tratta di un beneficio destinato prevalentemente ad agevolare ulteriormente le iniziative con un elevato tasso di occupazione della manodopera. Si tratta di un'agevolazione introdotta recentemente nella nostra legislazione, che ha già dato positivi risultati ed è destinata a produrne ancora di più per l'avvenire.

In particolare è stato disposto l'aumento della misura dello sgravio degli oneri sociali (articolo 9) in favore delle aziende industriali e artigiane del Mezzogiorno, e la proroga del beneficio al 31 dicembre 1980 che si è rivelata necessaria, al fine di permettere alle aziende di effettuare la programmazione a medio e lungo termine ed evitare dannose soluzioni di continuità, che altrimenti potrebbero verificarsi alla scadenza dell'attuale agevolazione prevista fino al 31 dicembre 1972.

Come è noto, in base alla vigente legislazione, lo sgravio è commisurato alle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposta ai dipendenti; e tale misura è del 10 per cento delle menzionate retribuzioni per il personale assunto entro la data del 30 settembre 1968, e del 20 per cento per quello assunto successivamente a tale data.

Per effetto della nuova disposizione, alle predette due categorie di personale se ne aggiunge una terza: quella dei nuovi dipendenti che sono stati assunti dopo il 1° gennaio 1971, per i quali la misura dello sgravio sarà del 25 per cento a partire dall'entrata in vigore del provvedimento. In tal modo si avrà un ulteriore stimolo alla nuova occupazione e un nuovo incentivo agli investimenti industriali nel Mezzogiorno.



Sono state confermate le procedure e le modalità attualmente stabilite per l'applicazione dello sgravio, per cui esso continua a distribuirsi fra i datori di lavoro e i lavoratori rispettivamente secondo i criteri indicati dalla legge istitutiva.

Nel disegno di legge sono state poi introdotte particolari disposizioni intese a scoraggiare ulteriori insediamenti industriali nelle zone dell'Italia settentrionale a elevata concentrazione industriale. Tali zone saranno indicate e delimitate dal CIPE (articolo 10) tenendo presente contemporaneamente l'intensità delle immigrazioni nel quinquennio 1965-1969, rispetto alla media dei territori del Centro-Nord che non siano depressi o montani e l'incidenza dell'occupazione extragricola nei confronti di quella totale.

Trattasi di disposizioni innovatrici e di notevole portata. Esse sono doverose, perchè la diminuzione della congestione industriale, e la conseguente soluzione dei problemi che essa comporta, si presenta necessaria non solo per l'industrializzazione del Mezzogiorno, ma anche per un più organico sviluppo del Nord, e quindi appare come un fattore di riequilibrio per l'intera economia nazionale.

In particolare viene stabilito che nelle zone in questione:

a) l'insediamento di nuovi impianti industriali di notevole consistenza sarà subordinato alla preventiva autorizzazione del CIPE;

b) nei casi di nuove iniziative o ampliamenti di impianti preesistenti con un investimento superiore a 400 milioni, potranno essere assunti, senza alcuna remora, lavoratori fino a un massimo di 100 addetti; oltre tale contingente le imprese, per ogni nuovo assunto, dovranno corrispondere uno speciale contributo di 1 milione di lire, il cui gettito verrà devoluto alla Regione interessata, al fine di contribuire alla predisposizione delle necessarie infrastrutture sociali. Sono previste pene pecuniarie per i trasgressori nonchè le procedure per rendere operante il disposto di legge.

L'articolo 11 prevede la delega per l'aggiornamento del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Tale possibilità era già potenzialmente contemplata nell'articolo 25 della legge 26 giugno 1965, n. 717 — relativo alla delega al Governo per l'emanazione del citato testo unico — che nel delimitare la portata della delega stessa aveva considerato anche l'armonizzazione delle norme vigenti con le disposizioni in materia di ordinamento regionale, programmazione e urbanistica.

Poichè al 30 giugno 1967, data di scadenza della delega, dette disposizioni non erano ancora emanate, con il testo unico numero 1523 la delega è stata attuata soltanto in parte, dato che i compilatori di esso hanno dovuto necessariamente limitarsi al coordinamento di tutte le disposizioni di legge fino a tale data emanate per la disciplina degli interventi nel Mezzogiorno.

Essendo nel frattempo intervenute nuove disposizioni legislative, oltre a quelle della presente legge, si è resa necessaria la delega, allo scopo di realizzare l'armonizzazione della legislazione meridionalistica con l'ordinamento regionale, la programmazione e l'urbanistica.

L'articolo 12 autorizza a favore della Cassa per il Mezzogiorno, per il quinquennio 1971-75, lo stanziamento di lire 2.925 miliardi per la realizzazione degli interventi di sua competenza. A tale somma è da aggiungere la possibilità, per la « Cassa », d'impegnare ulteriori 4.000 miliardi, per rendere possibile il completamento dei programmi di intervento o l'avvio di interventi connessi a quelli in corso di realizzazione, per i quali non si rende necessario procedere alla effettiva erogazione di spesa nel quinquennio. Considerato che tra l'impegno di spesa e l'effettiva erogazione dei fondi trascorre un certo lasso di tempo che — con il nuovo sistema dei progetti speciali sarà comunque abbreviato — è sembrato necessario mettere la « Cassa » in condizioni di assumere i necessari impegni che consentano l'avvio di vasti e complessi programmi d'intervento.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Competenza del CIPE in materia di interventi straordinari nei territori meridionali. Soppressione del Comitato dei ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno)*

In attuazione del programma economico nazionale, il CIPE approva i progetti speciali di interventi organici di cui al successivo articolo 2 da realizzare nei territori meridionali, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con le Regioni interessate. In caso di mancata intesa le relative deliberazioni sono adottate dal CIPE integrato dai Presidenti delle Giunte delle singole Regioni interessate.

Con la stessa procedura il CIPE approva le eventuali modificazioni ed aggiornamenti del piano straordinario per la rinascita della Sardegna e le direttive per l'attuazione dei provvedimenti straordinari per la Calabria.

Il CIPE provvede, altresì, alla definizione degli indirizzi generali per l'attuazione degli interventi previsti da leggi speciali riguardanti singole regioni e determinati territori meridionali.

Il Comitato dei ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di cui all'articolo 5 del testo unico 30 giugno 1967, numero 1523, è soppresso e le sue attribuzioni sono trasferite al CIPE.

I poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno e degli Enti ad essa collegati, sono esercitati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alle cui dipendenze resta la Segreteria di cui all'articolo 7 del citato testo unico.

Il Ministro approva altresì i programmi di attuazione del Piano di rinascita della Sardegna e della legge speciale per la Calabria.

Il Ministro comunica periodicamente al CIPE lo stato di attuazione dei programmi di cui ai precedenti comma.

In sostituzione dei piani pluriennali di coordinamento previsti dall'articolo 2 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, il CIPE emana direttive per gli interventi già oggetto dei menzionati piani pluriennali di coordinamento la cui realizzazione resta disciplinata dalle norme del citato testo unico in quanto non in contrasto con le norme della presente legge.

#### Art. 2.

##### *(Progetti speciali di interventi organici)*

I progetti speciali di interventi organici nelle Regioni meridionali sono di carattere intersettoriale o di interesse interregionale ed hanno per oggetto la realizzazione di grandi infrastrutture generali o sociali, o volte a facilitare lo sviluppo delle attività produttive e in particolare la localizzazione delle attività industriali; il reperimento e la utilizzazione di risorse naturali; la realizzazione di complessi organici di infrastrutture e servizi di preminente interesse industriale, o relativi all'attrezzatura di aree metropolitane.

I progetti speciali debbono osservare le destinazioni d'uso del territorio stabilite dagli strumenti di pianificazione urbanistica.

#### Art. 3.

##### *(Attribuzioni alle Regioni di compiti di intervento straordinario)*

Gli interventi straordinari già affidati alla Cassa per il Mezzogiorno a norma del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, relativi alle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione, sono realizzati dalle Regioni a decorrere dalla entrata in vigore dei decreti di trasferimento delle funzioni corrispondenti, emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Nell'attuazione dei predetti interventi le Regioni si attengono alle norme della presente legge nonchè agli indirizzi del

programma economico nazionale e dei piani regionali.

Analogamente si provvede per le Regioni della Sicilia e della Sardegna, per le materie di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione con decreti di trasferimento emanati sulla base degli stessi criteri fissati dalla citata legge n. 281.

Con i predetti decreti saranno trasferite alle Regioni le attribuzioni di competenza del Comitato dei ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, relative ai Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti i piani regolatori delle aree e dei nuclei.

Al finanziamento degli interventi di cui al primo comma nelle Regioni a statuto ordinario e nelle Regioni della Sicilia e della Sardegna, si provvede con il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. A tal fine è riservata alle Regioni i cui territori sono compresi in tutto o in parte tra quelli indicati dall'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, una quota non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle disponibilità del predetto Fondo.

#### Art. 4.

##### *(Attività della « Cassa » a servizio delle Regioni)*

La Cassa per il Mezzogiorno, a richiesta delle Regioni, provvede alla progettazione ed attuazione degli interventi di cui all'articolo 3 della presente legge, nonchè di altre opere di competenza regionale, nell'ambito dei fondi messi a disposizione dalle amministrazioni regionali interessate.

Per l'esecuzione di interventi che comportino una spesa superiore a 1 miliardo di lire, e in ogni caso quando si tratti di interventi che interessano il territorio di più Regioni, la Cassa per il Mezzogiorno deve essere preventivamente autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

## Art. 5.

*(Attuazione dei progetti speciali)*

L'attuazione dei progetti speciali di cui al precedente articolo 2 è affidata alla Cassa per il Mezzogiorno e agli Enti ad essa collegati.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 10 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è composto da un Presidente e da sei membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei ministri.

## Art. 6.

*(Riserva di investimenti pubblici e riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche)*

La riserva della quota non inferiore al 40 per cento della somma stanziata per le spese di investimento delle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è prorogata al 31 dicembre 1975.

Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo contenente la indicazione delle somme stanziate e di quelle effettivamente spese per gli interventi nei menzionati territori.

Nel medesimo periodo di tempo di cui al primo comma del presente articolo, la percentuale di investimento effettuata dagli enti e aziende a partecipazione statale indicata al secondo comma dell'articolo 43 del citato testo unico è elevata per i nuovi impianti dal 60 all'80 per cento, ferma restando la percentuale del 40 per cento degli investimenti totali.

Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo della riserva di cui all'articolo 80 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, i decreti di approvazione dei contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato, debbono con-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tenere le indicazioni relative alla quota riservata ai sensi del secondo e terzo comma del citato articolo 80. In mancanza, i decreti in questione non possono essere ammessi al visto da parte delle competenti Ragionerie centrali delle amministrazioni anzidette.

## Art. 7.

*(Direttive del CIPE  
in materia di industrializzazione)*

Il CIPE determina:

i criteri per la indicazione delle zone di particolare depressione nelle quali sono concedibili i finanziamenti agevolati e i contributi alle iniziative industriali di cui al successivo articolo 8, terzo comma:

le direttive per la graduazione dei finanziamenti agevolati e dei contributi per le iniziative industriali di cui all'articolo 8, comma quarto;

l'ammontare del finanziamento agevolato e del contributo per le iniziative industriali di cui all'articolo 8, comma sesto;

le direttive per la realizzazione delle infrastrutture specifiche connesse alle iniziative industriali oggetto delle agevolazioni;

le direttive per gli interventi degli enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno per l'assistenza tecnica, la formazione dei quadri e per l'eventuale partecipazione al capitale di rischio.

## Art. 8.

*(Agevolazioni  
a favore delle iniziative industriali)*

Per la costruzione, il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti industriali nei territori meridionali, il finanziamento a tasso agevolato di cui all'articolo 101 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, può essere concesso nella misura massima del 50 per cento dell'investimento globale, comprendente gli impianti fissi e le scorte.

Per le medesime iniziative il contributo di cui all'articolo 102 del citato testo unico è determinato nella misura massima del 30

per cento degli investimenti fissi, comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature.

Per le iniziative industriali di piccole dimensioni, con investimenti fissi compresi tra i 100 e i 400 milioni di lire, le agevolazioni di cui ai comma precedenti sono concesse nella misura massima se tali iniziative si localizzano nelle zone di particolare depressione. Nel caso di localizzazione in altre zone, il contributo è concesso nella misura del 20 per cento.

Per le iniziative industriali con investimenti fissi fra i 400 milioni e i 9 miliardi di lire, la graduazione dei finanziamenti agevolati e dei contributi viene effettuata, in conformità degli indirizzi del programma economico nazionale, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, secondo direttive emanate dal CIPE sulla base del criterio fondamentale di agevolare al massimo le imprese ad alta intensità di occupazione. A tal fine il CIPE provvederà:

a) a determinare i rapporti tra capitale investito e addetti nei vari settori in modo che il parametro occupazione incida normalmente in misura non inferiore al 50 per cento dell'ammontare delle agevolazioni;

b) a indicare le direttrici territoriali prioritarie ai fini della massima diffusione e qualificazione dello sviluppo economico e sociale.

A parziale modifica dell'articolo 103 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, l'ammissibilità alle agevolazioni di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo, è subordinata al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal CIPE ai sensi del precedente articolo 7.

Per le iniziative industriali con investimenti fissi superiori ai 9 miliardi di lire, la misura massima del finanziamento e del contributo è fissata, rispettivamente, nel 50 per

cento e nel 12 per cento. Tali agevolazioni sono concesse nella misura e con le modalità che, di volta in volta, fisserà il CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Per la parte di spesa relativa ai macchinari e alle attrezzature costruite da industrie ubicate nel Mezzogiorno, la misura massima del 30 per cento, fissata per il contributo dal secondo comma del presente articolo è elevabile fino al 40 per cento e le aliquote inferiori, applicate ai sensi di tale comma e dei successivi, possono essere elevate in misura proporzionale.

Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, viene fissato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, in misura tale che il tasso di interesse praticato alle piccole e medie industrie sia inferiore di almeno un terzo del tasso di interesse praticato alle grandi industrie.

La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni per le nuove iniziative e in dieci anni per gli ampliamenti, rinnovi e conversioni di impianti preesistenti.

Con delibera del CIPE potrà essere sospesa la concessione di agevolazioni a settori ritenuti saturi.

Le agevolazioni di cui ai comma precedenti si applicano alle iniziative industriali le cui domande di parere di conformità pervengano al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a decorrere dal 1° febbraio 1971.

Per le iniziative la cui domanda sia stata presentata prima di tale data, si applicano le agevolazioni vigenti al 31 dicembre 1970.

Restano ferme le norme di cui agli articoli 101 e 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, riguardanti la Cassa per il Mezzogiorno.

L'erogazione del contributo può essere effettuata anche in via parziale, sulla base



di stati di avanzamento dei lavori, in relazione alle categorie o lotti di opere.

L'onere relativo alla concessione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al primo comma e dei contributi di cui al secondo comma del presente articolo, è imputato, per il quinquennio 1971-1975 sulla dotazione complessiva autorizzata dal successivo articolo 12 in favore della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio anzidetto; per il periodo successivo il fabbisogno complessivo di lire 2.800 miliardi sarà iscritto nel bilancio dello Stato in ragione di lire 280 miliardi all'anno fino al 1985.

Art. 9.

*(Proroga e aumento dello sgravio degli oneri sociali)*

A decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quarto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è elevato, per il personale assunto dal 1° gennaio 1971, dal 10 al 15 per cento; conseguentemente lo sgravio contributivo complessivo in favore delle aziende industriali e artigiane per il personale anzidetto, risulta pari al 25 per cento.

In relazione al disposto del comma precedente l'apporto dello Stato in favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, gestita dall'INPS, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è elevato negli anni 1971 e 1972 rispettivamente di lire 3 miliardi e di lire 18 miliardi.

All'onere di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1971 si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo sgravio contributivo previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, nu-

mero 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, con le modificazioni di cui al primo comma del presente articolo, a favore delle aziende industriali ed artigiane ubicate nei territori meridionali, è prorogato, con le procedure e modalità di cui allo stesso articolo, fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1980.

Con successivo provvedimento legislativo sarà determinato l'importo delle somme che, a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere versate in favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, gestita dall'INPS, a partire dal 1973.

#### Art. 10.

*(Misure per evitare la congestione industriale)*

Il CIPE entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvede a delimitare, nell'ambito dei territori diversi da quelli indicati dall'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e sulla base dei criteri di cui all'ultimo comma del presente articolo, zone omogenee di elevata concentrazione industriale, nelle quali i nuovi impianti industriali di rilevanti dimensioni debbono essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del CIPE medesimo.

A decorrere dalla data della delimitazione delle predette zone, le imprese che realizzino in tali zone nuovi impianti industriali o ampliamenti di impianti esistenti, con investimento superiore ai 400 milioni e che abbiano assunto cento unità lavorative dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono tenute alla corresponsione di uno speciale contributo pari a lire 1 milione per ogni nuovo addetto assunto oltre il menzionato numero di cento unità.

Il gettito del contributo di cui al precedente comma è devoluto alla Regione nel cui territorio è localizzata l'iniziativa cui il contributo si riferisce, per essere destinato alla esecuzione di infrastrutture sociali. Le imprese sono tenute a presentare preventiva denuncia delle nuove iniziative, degli ampliamenti e delle assunzioni oltre il limite

di cento unità, ai competenti Ispettorati del lavoro. I trasgressori dell'obbligo della denuncia sono puniti con la multa pari al decuplo dell'importo del contributo dovuto. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le norme per l'attuazione delle disposizioni del presente comma.

La delimitazione delle zone indicate ai precedenti comma viene effettuata dal CIPE tenendo conto dei seguenti criteri:

a) saldo immigratorio del quinquennio 1965-1969 superiore alla media dei territori del Centro-Nord diversi da quelli indicati dagli articoli 1 e 9 della legge 22 luglio 1966, n. 614;

b) rapporto tra l'occupazione extra agricola e quella totale, superiore del 5 per cento alla media dei territori del Centro-Nord diversi da quelli indicati dagli articoli 1 e 9 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

#### Art. 11.

##### *(Norme transitorie e finali)*

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a proseguire gli interventi nelle materie che saranno trasferite alle Regioni, ai sensi del precedente articolo 3, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti decreti di trasferimento.

Agli interventi di cui al comma precedente la Cassa provvede con un apposito e distinto stanziamento, le cui disponibilità residue, alla data del trasferimento delle funzioni alle Regioni, saranno destinate al Fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per essere utilizzate ai sensi del precedente articolo 3.

Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e di 10 deputati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, è autorizzato a procedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del testo unico delle leggi sulla disciplina degli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 giugno 1967, numero 1523, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme vigenti e per la loro armonizzazione con le disposizioni in materia di ordinamento regionale, programmazione e urbanistica.

Art. 12.

*(Finanziamento degli interventi)*

Ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, per il quinquennio 1971-1975, è autorizzato a favore della Cassa medesima l'ulteriore apporto di lire 2.925 miliardi al netto, per il periodo stesso, delle quote di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1969, numero 160, comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento dei progetti speciali di cui all'articolo 2 della presente legge e per lo svolgimento delle altre attività connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi. Tale quota di spese è determinata ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1969, n. 160.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 262 miliardi nell'anno finanziario 1971, di lire 417 miliardi nell'anno finanziario 1972, di lire 576 miliardi nell'anno finanziario 1973, di lire 770 miliardi nell'anno finanziario 1974 e di lire 900 miliardi nell'anno finanziario 1975.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1972 al 1975, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al precedente comma che sarà coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario, che il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge, di volta in volta stabilite.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo di cui al

capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nel periodo 1971-1975, in eccedenza alla dotazione di cui al precedente primo comma, fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.200 miliardi, in conto dell'assegnazione che sarà autorizzata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per assicurare lo svolgimento dell'attività della Cassa fino al 31 dicembre 1980. Ai predetti impegni si farà fronte mediante iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro dello stanziamento di lire 400 miliardi nell'anno finanziario 1976, di lire 350 miliardi nell'anno finanziario 1977, di lire 250 miliardi nell'anno finanziario 1978, di lire 150 miliardi nell'anno finanziario 1979 e di lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1980.

Le quote di assegnazione a favore della Cassa per il Mezzogiorno di cui all'articolo 2 della legge 8 aprile 1969, n. 160, non iscritte nel bilancio dello Stato per gli anni 1967, 1970 e 1971, ammontanti complessivamente a lire 485 miliardi, saranno stanziare nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 55 miliardi nell'anno finanziario 1972, di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1973 e lire 165 miliardi in ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975.